

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-789 del 25/03/2016
Oggetto	AUA - DITTA T E B TESTONI STEFANO E BUONO FERNANDO SNC NEL COMUNE DI CENTO - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-796 del 25/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venticinque MARZO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. N. 30202016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società “T. e B. di Testoni Stefano e Buono Fernando snc” con sede legale ed attività nel Comune di Cento, via Reno Vecchio n. 2 - Protocollo istanza del S.U.A.P. del Comune di Cento n. 65187 del 30.12.2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di carpenteria metallica.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 30.12.2015, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Cento, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 20.01.2016 con il n. 322, presentata dalla società “T. e B. di Testoni Stefano e Buono Fernando snc”, nella persona di Stefano Testoni in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed attività nel Comune di Cento, via Reno Vecchio n. 2, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l’impianto di cui sopra effettua l’attività di officina meccanica di saldatura e carpenteria;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla società “T. e B. di Testoni Stefano e Buono Fernando snc” per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura tramite subirrigazione, rilasciata dal Comune di Cento con atto prot. n. 51297 del 17.12.2012;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n°160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n°241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95;
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

- Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124), Atto del Comune n°51297 del 17.12.2012;
- Vista la comunicazione di rispetto dei valori di emissione di rumore del Legale Rappresentante della Società “T. e B. di Testoni Stefano e Buono Fernando snc”;
- Vista la nota del S.U.A.P. del Comune di Cento datata 23.02.2016 (assunta al P.G. di Arpae n. 1660 del 24.02.2016), contenente la documentazione integrativa richiesta da Arpae in data 27.01.2016, con la quale si comunica che per l'incompletezza della documentazione in data 04.02.2016 è stato sospeso il procedimento il cui termine ha ripreso a decorrere dal 18.02.2016. Nella documentazione fornita dalla ditta si dichiara che l'attività non produce emissioni in atmosfera;
- Preso atto della relazione tecnica di Arpae ST prot. n. 1174 del 12.02.2016, nella quale non si è evidenziato elementi di carattere ambientale ostativi nel rispetto delle disposizioni contenute al capitolo 4, paragrafo 4,7 comma IV della DGR 9 giugno 2003 n. 1053 riguardanti la manutenzione dei sistemi di depurazione;
- Vista la nota del S.U.A.P. del Comune di Cento datata 22.03.2016 (assunta al P.G. di Arpae n. 2726 del 23.03.2016) contenente la seguente documentazione:
 - certificazione di inesistenza della pubblica fognatura della società HERA SpA, espressa con nota prot. n. 27208 del 26.02.2016;
 - classificazione attività insalubre prot. n. Az USL n. 6706 del 02.02.2016;

- Parere relativo alle matrici acque e rumore rilasciato dall'Ufficio Ambiente del Comune con nota prot. n. 10500 del 01.03.2016. In tale nota per la matrice rumore il Servizio Ambiente comunica, per quanto di competenza, di non aver nulla da rilevare in ordine alla compatibilità dell'attività svolta rispetto alla classe acustica di appartenenza;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento alla Società "T. e B. di Testoni Stefano e Buono Fernando snc", nella

persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Cento, via Reno Vecchio n. 2, codice fiscale e PIVA n. 00658280383 per l'esercizio dell'attività di carpenteria metallica .

1. Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato sul suolo mediante impianto di sub-irrigazione di acque reflue domestiche è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – Rete fognaria.

2. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione, nonché della rete fognaria esterna per un corretto deflusso delle acque.

3. Lo scarico dovrà essere riconoscibile ed accessibile in ogni momento per il campionamento da parte dell'autorità competente nel punto assunto per la misurazione con apposito ed idoneo pozzetto di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta ubicato immediatamente prima del recapito nel recettore.

4. L'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e verifica.

5. L'impianto di depurazione non dovrà causare inconvenienti ambientali per elevati livelli di rumorosità da rumori o per lo sviluppo di esalazioni maleodoranti.
6. La vasca Imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato.
7. Il titolo abilitativo allo scarico viene rilasciato per la destinazione d'uso e/o attività autorizzata con il presente atto.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento, il seguente titolo abilitativo in materia ambientale;

- scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124), Atto del Comune prot. n. 51297 del 17.12.2012.

Il Comune provvederà, contestualmente al rilascio del presente provvedimento, a revocare i titoli abilitativi in materia ambientale di propria competenza atto prot. n. 51297 del 17.12.2012.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Cento una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Cento ed alla società

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE. IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Cento.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.